

### RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza il 12 ottobre 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione  
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, concluso a Mosca il 9 febbraio 1960

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo culturale tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960 costituisce lo strumento più idoneo per rafforzare motivi di comprensione tra i due popoli al di sopra di ogni divergenza di carattere politico e ideologico.

Sul terreno della cultura, degli scambi culturali, della possibilità di alimentare una reciproca approfondita conoscenza di usi, di costumi, di storia è infatti possibile realizzare e coltivare quello spirito di autentica civile convivenza che l'obiettività dei valori culturali non può non fecondare.

È sul terreno della cultura che gli uomini e i popoli potranno trovare abbondanti motivi di reciproco apprezzamento poichè ovunque sono presenti valori umani fecondi di autentico progresso morale e civile.

L'aver concluso un accordo strutturato con larghezza di vedute e con la garanzia di opportune cautele è argomento per confidare che i propositi delle alte Parti contraenti saranno effettivamente volti ad attuarlo senza remore.

È l'augurio che intendo formulare nel chiedere al Senato la votazione del disegno di legge.

CESCHI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche concluso a Mosca il 9 febbraio 1960.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo stesso.